Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1025

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIELLO e GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2013

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, disciplinando la «Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie» al comma 1 prevede che: «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve».

Tale articolo si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana secondo cui: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...».

Infatti la non punibilità statuita dalla norma si applica soltanto agli operatori che esercitano una professione sanitaria.

Nel caso in cui un evento lesivo dovesse realizzarsi per il concorso nel reato di un esercente la professione sanitaria e di un soggetto con una diversa qualifica (ad esempio un dirigente tecnico o amministrativo che non ha predisposto l'organizzazione, la struttura, il materiale, i prodotti idonei ad evitare il verificarsi dell'evento suddetto) si porrebbe, nel caso di medesimo grado di colpa lieve, il problema della disparità di trattamento tra i due diversi soggetti con conseguente ingiusta ricaduta.

L'esercente la professione sanitaria – attenutosi alle linee guida o alle buone prassi – beneficerebbe della non punibilità mentre il soggetto di altra estrazione professionale, che con colpa lieve ha concorso con il sanitario, continua a rispondere dello stesso reato colposo dal quale invece il sanitario è prosciolto.

Per questo motivo si ritiene che la norma in esame violi l'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 novembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La norma si applica anche nell'ipotesi di concorso nel reato di persone non esercenti la professione sanitaria».

€ 1,00